

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 336 del 23 marzo 2021

Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, comma 4, della L. R. 3/2000. Modifica della DGR n. 288/2014 e rettifica delle DGR n. 326/2020 e DGR n. 1611/2020.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento la Giunta regionale apporta alcune modifiche all'allegato A della DGR n. 288/2014 aggiornando modalità e tempistiche per accedere alle riduzioni sul tributo speciale per il conferimento in discarica. Le rettifiche delle DGR n. 326/2020 e DGR n. 1611/2020 si riferiscono a precisazioni sull'annualità di riferimento per la quantificazione delle differenze tra tributo versato e dovuto da ciascuna Amministrazione Comunale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il "*tributo speciale*" per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41) ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale attraverso il versamento dello stesso in un apposito fondo regionale.

L'ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.

In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell'art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 288 dell'11.03.2014 con cui è stata approvata, tra l'altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni (Allegato A della succitata Delibera).

L'ARPAV - Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, con nota prot. n. 114858 del 29.12.2020, acquisita al prot. regionale n. 552609 del 29.12.2020, ha evidenziato che tale procedura necessita di un'integrazione a seguito dell'approvazione del DM 26/05/2016 che, ai sensi dell'art. 205 comma 3-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., definisce a livello nazionale le linee guida per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Appare quindi opportuno affiancare al metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini del pagamento del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti urbani, approvato con DGR n. 288/2014, il metodo nazionale previsto dal DM 26/05/2016 utilizzato per le elaborazioni a fini statistici.

Tale strumento consente soprattutto di verificare gli obiettivi previsti dal Piano regionale nello scenario approvato "Migliori pratiche" (76% di RD), in confronto alle altre regioni d'Italia.

Si propone pertanto di modificare, come di seguito proposto, il punto 2 dell'allegato A della DGR n. 288/2014 relativamente alla definizione di %RD distinguendone 2 tipologie, una propedeutica al calcolo della %RDE funzionale al riconoscimento delle agevolazioni sul tributo per il conferimento in discarica e l'altra per fini statistici di supporto alla pianificazione regionale:

"%RD - percentuale di raccolta differenziata al netto degli scarti": rapporto tra le quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata (al netto degli scarti presenti nel rifiuto multimateriale, nello spazzamento e nei rifiuti ingombranti avviati a recupero) e la quantità totale di rifiuti urbani prodotti utilizzata per il calcolo della %RDE.

%RD - percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a fini statistici": calcolata in base al metodo nazionale previsto dal DM 26/05/2016."

ARPAV, nella medesima nota, ha rilevato, in merito agli obblighi amministrativi e di trasmissione dei dati, la necessità di apportare alcune modifiche sulle tempistiche che devono rispettare le Amministrazioni comunali / Consigli di Bacino.

In considerazione della rilevanza della tematica inerente i costi del servizio, sulla base delle nuove determinazioni emanate dall'Autorità di Regolazione ARERA, oltre che delle tempistiche necessarie per avere dati completi, si ribadisce la necessità di mantenere la scadenza del 28 febbraio per l'inserimento nell'applicativo web "ORSO" delle informazioni minime (tra cui i costi) previste al punto 6 dell'Allegato A della DGR n. 288/2014 e l'obbligo di chiusura della scheda per la stessa data. Tuttavia, al fine di consentire ai Consigli di Bacino di effettuare una prima verifica di coerenza sui dati trasmessi, in particolare per quanto attiene la validazione dei Piani Economici Finanziari, secondo gli indirizzi di ARERA (Deliberazione n. 443/2019), si propone la scadenza del 15 maggio per la trasmissione della dichiarazione di veridicità e degli eventuali modelli di cui all'Allegato C del metodo.

Il requisito essenziale per poter accedere alle agevolazioni sul tributo speciale per il conferimento in discarica da parte di ciascun Comune è rappresentato quindi dalla trasmissione dei dati con l'applicativo web e la contestuale chiusura della scheda annuale entro il 28 febbraio, ovvero dalla validazione di tali informazioni da parte del Consiglio di Bacino, nonché dall'invio del piano economico finanziario approvato secondo la normativa di settore vigente e della "dichiarazione di veridicità" entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'assenza di tali requisiti comporta il pagamento dell'ecotassa in misura piena per tutto l'anno di riferimento e l'impossibilità di accesso ai contributi previsti dall'art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000.

In aggiunta a quanto sopra specificato, si evidenzia che di recente nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2021 e nella sezione riservata alle Amministrazioni comunali, è stata modificata la parte relativa ai costi di gestione del servizio integrato, adeguata al succitato metodo tariffario rifiuti previsto da ARERA. Risulta quindi necessario adeguare l'applicativo web a disposizione dell'Agenzia per la raccolta dati secondo tale nuova regolamentazione e prevedere un tempo congruo per consentire alle Amministrazioni comunali di inserire in maniera coerente i dati sui costi.

Si ritiene pertanto di modificare, come di seguito proposto, il punto 6 dall'allegato A della DGR n. 288/2014 nella parte relativa agli obblighi amministrativi (secondo capoverso) così come di seguito specificato:

"Gli obblighi amministrativi necessari per la certificazione dei rifiuti urbani prodotti sono i seguenti:

1 - entro il 30 settembre dell'anno di riferimento devono essere trasmesse, tramite l'applicativo web, le informazioni riguardanti la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel primo semestre dell'anno;

2 - entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento devono essere trasmessi i dati annuali di produzione e tutte le altre informazioni riguardo il servizio di gestione dei rifiuti urbani, chiusa la scheda dell'applicativo web. Ai fini della completezza dei dati farà fede la chiusura della scheda dell'applicativo web ORSO con la password del sindaco;

3 - entro il 15 maggio dovrà essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti a mezzo pec: "Dichiarazione di veridicità" secondo il modello previsto (Allegato B), eventuali dichiarazioni degli impianti di recupero di materia (Allegato C) e il piano economico finanziario (PEF) approvato per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. La "Dichiarazione di veridicità" firmata dal legale rappresentante del Comune/Consiglio di Bacino o delegato garantisce l'autenticità delle informazioni trasmesse e la responsabilità del soggetto incaricato alla trasmissione. I dati verranno così considerati definitivi e non potranno subire variazioni."

Di conseguenza, alla luce delle nuove tempistiche per la presentazione della dichiarazione di veridicità, è necessario abrogare il punto 6 del deliberato della DGR n. 423 del 09.04.2019 con cui era stato modificato il punto 7 del deliberato della DGR n. 288 del 11.03.2014.

Per maggiore chiarezza, è posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, l'**Allegato A** recante "*Certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi delle art. 39 della L. R. 3/2000*" che sostituisce il medesimo allegato della DGR n. 288 del 11.03.2014.

Da ultimo, col presente atto si ritiene di correggere un mero errore materiale presente al punto 6 del deliberato della DGR n. 326/2020 e al punto 7 del deliberato della DGR n. 1611/2020, ove è specificato che le "eventuali differenze tra tributo versato e dovuto" sono riferite all'annualità 2018 e 2019. In realtà devono intendersi riferite alle annualità di decorrenza del tributo, ossia ai conferimenti avvenuti rispettivamente nell'anno 2019 e 2020, in quanto le rispettive DGR sono applicate a decorrere dal 1 gennaio 2019 (punto 4 del deliberato della DGR n. 326/2020) e dal 1 gennaio 2020 (punto 4 del deliberato della DGR

n.1611/2020). Pertanto, la quantificazione per ciascun Comune delle eventuali differenze tra tributo versato e dovuto, sancite con le succitate deliberazioni, possono essere riferite solo ai conferimenti già effettuati nel corso del 2019 e 2020 e non 2018 e 2019 come indicato erroneamente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 28 dicembre 1995 n. 549;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l'art. 39;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;

VISTE le D.G.R. n. 288 del 11.03.2014, D.G.R. n. 423 del 09.04.2019, D.G.R. n. 326 del 17.03.2020, D.G.R. n. 1611 del 24.11.2020;

VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la nota di ARPAV prot. n. 114858 del 29.12.2020;

delibera

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare l'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante: "*Certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi delle art. 39 della L.R. 3/2000*", che sostituisce l'Allegato A della DGR n. 288 del 11.03.2014.
3. Di stabilire che le modifiche introdotte al punto precedente si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021 sui dati annuali di produzione 2020.
4. Di abrogare il punto 6 del deliberato della DGR n. 423 del 09.04.2019.
5. Di modificare il punto 6 del deliberato della DGR n. 326 del 17.03.2020, sostituendolo con il seguente:
"Di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l'annualità 2019 e di trasmettere gli opportuni congruagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente, che in armonia con l'art. 2 della legge di stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del saldo."
6. Di modificare il punto 7 del deliberato della DGR n. 1611 del 24.11.2020, sostituendolo con il seguente:
"Di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l'annualità 2020 e di trasmettere gli opportuni congruagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente, che in armonia con l'art. 2 della legge di stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del saldo."
7. Di incaricare la Direzione Ambiente della esecuzione del presente provvedimento e, in particolare, della trasmissione del presente provvedimento: ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani, alla Sezione regionale risorse finanziarie e tributi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ARPAV, all'ISPRA, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia.
8. Di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**CERTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L. R. 3/2000****1. Premessa**

La raccolta delle informazioni riguardo alle modalità di gestione dei rifiuti urbani è fondamentale per garantire supporto alla programmazione regionale e verificare lo stato di attuazione dei piani di settore, nonché il raggiungimento degli obiettivi normativi previsti.

L'adozione di procedure per l'acquisizione dei dati e la definizione di un metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata ha la finalità di rendere oggettiva l'interpretazione dei risultati raggiunti dalle singole Amministrazioni, anche allo scopo di riconoscere le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 39, comma 4 della L.R. n. 3/2000 ai comuni più meritevoli.

I commi 4 e 4 bis dell'art. 39, della L. R. n. 3/2000, così come modificati dall'art. 44 della L. R. n. 3/2013, uniformano i criteri per l'accesso alla riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica con gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata, aumentando gli obiettivi minimi al 50% e al 65%. La nuova definizione di "raccolta differenziata", introdotta dall'art. 10 del D.Lgs. n. 205/2010, stabilisce che possano essere conteggiate nella raccolta differenziata anche le frazioni eterogenee avviate a recupero, quali ad esempio i rifiuti ingombranti e lo spazzamento stradale. È necessario pertanto rivisitare il metodo di calcolo adottato con DGR n. 3918/2002 e s.m.i. allo scopo di renderlo più efficace e aderente agli obiettivi normativi e alla pianificazione regionale.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

"Raccolta differenziata" (art. 183, comma 1 lett. p), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i): la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

"Rifiuti urbani" (art. 183, comma 1 b-ter), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i):

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sullestrade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali esulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

"Modalità di raccolta": è la modalità con cui è organizzato il prelievo dei rifiuti urbani sul territorio al fine del loro trasporto agli impianti di trattamento. E' definita tramite il regolamento di gestione dei rifiuti urbani e si può distinguere in:

- raccolta stradale: modalità di raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici contenitori rigidi collocati in punti fissi del territorio su strade o aree pubbliche (cassonetto, campana, container o altro contenitore rigido);



7560980e



- raccolta porta a porta o domiciliare: prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi assegnati all'utenza;
- centro di raccolta (o ecocentro): area presidiata ed allestita per il conferimento dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, elencati all'allegato 1, paragrafo 4.2 del DM 8 aprile 2008 così come modificato dal DM 13 maggio 2009;
- a chiamata o su prenotazione: raccolta presso l'utenza di rifiuti prodotti occasionalmente, generalmente ingombranti;
- eco camion (o eco camper): mezzo attrezzato per la raccolta di determinate frazioni di rifiuti urbani, periodicamente collocato sul territorio.

“Raccolta multimateriale” (D.C.R n. 59/2004): raccolta in un unico flusso di due o più frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabili con appositi impianti di selezione.

“Autocompostaggio” (art. 183, comma 1 lett. e), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i): compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

“Spazzamento delle strade” (art. 183, comma 1 lett. oo), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i): modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

“Ingombranti” (D.C.R n. 59/2004): rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie

“Spiaggiato”: i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle spiagge marittime o lacuali, provenienti dalle attività di pulizia degli arenili, a questo tipo di rifiuto viene convenzionalmente assegnato il CER 200303.

“Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile” (D.C.R n. 59/2004): rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato le raccolte differenziate compresa la raccolta separata della frazione organica dei rifiuti

“%RDE - percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa”: indicatore necessario a valutare l'applicazione delle riduzioni sul tributo speciale per il conferimento in discarica stabilite dall'art. 39, commi 4 e 4-bis, della L. R. n. 3/2000.

“%RD - percentuale di raccolta differenziata al netto degli scarti”: rapporto tra le quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata (al netto degli scarti presenti nel rifiuto multimateriale, nello spazzamento e nei rifiuti ingombranti avviati a recupero) e la quantità totale di rifiuti urbani prodotti utilizzata per il calcolo della %RDE.

“%RD - percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a fini statistici”: calcolata in base al metodo nazionale previsto dal DM 26/05/2016.”

2. Criteri

Il criterio applicato nel presente documento, in linea con le indicazioni normative finalizzate ad incentivare il recupero di materia, prevede:

1. la determinazione della percentuale di raccolta differenziata (%RD);
2. la determinazione della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa (%RDE) per i Comuni che non superano l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata (%RD) e che nell'anno di riferimento hanno conferito il rifiuto residuo in discarica;



3. di tenere conto delle indicazioni di cui al comma 4 bis dell'art 44 della L.R. n. 3/2013, ossia di non penalizzare i comuni soggetti a rilevante presenza turistica introducendo un fattore correttivo proporzionale all'incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti;
4. di premiare le pratiche di riduzione della produzione di rifiuti conteggiando nella %RDE anche la quantità stimata di frazione organica avviata ad autocompostaggio.

3. Percentuale di Raccolta Differenziata al netto degli scarti (%RD)

Il metodo di calcolo utilizzato considera come “raccolta differenziata” la somma dei quantitativi delle frazioni di rifiuti urbani raccolti separatamente prima dell'avvio ad operazioni di recupero. Rientrano nel conteggio della raccolta differenziata anche i rifiuti urbani pericolosi che devono obbligatoriamente essere raccolti separatamente ed eventualmente avviati ad operazioni di smaltimento (acidi, solventi, medicinali ed imballaggi contaminati da sostanze pericolose) per la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente (c.d. rifiuti particolari).

Il metodo di calcolo così definito non prende in considerazione le frazioni merceologiche ottenute da processi di recupero e/o trattamento a valle della raccolta, escludendo quindi la frazione organica umida ottenuta dal sottovaglio della separazione del rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto residuo avviato al recupero di materia per la produzione di Combustibile da Rifiuti (CDR) e/o Combustibile Solido Secondario (CSS).

Non rientrano nel calcolo le frazioni merceologiche raccolte attraverso servizi integrativi per la gestione di rifiuti speciali anche se avviati ad operazioni di recupero.

Allo scopo di adottare un indicatore omogeneo sul territorio sono esclusi dal calcolo della %RD i rifiuti inerti, anche se conferiti dai singoli cittadini presso i centri di raccolta comunali, e per non penalizzare i comuni litoranei, il “rifiuto spiaggiato” proveniente dalla pulizia degli arenili. A seguire viene proposta la formula per valutare la percentuale di Raccolta Differenziata (%RD):

$$\%RD = \frac{RD + SR + IngR}{RU_{TOT}} \times 100$$

dove:

RD = Somma in peso di tutte le frazioni oggetto di Raccolta Differenziata, avviate ad impianti di recupero e tipicamente rappresentate da:

- frazione organica (residui alimentari, scarti di cucina e verde);
- imballaggi (carta, plastica, vetro, legno, metallo). Tale quota include anche la raccolta multimateriale al netto delle frazioni estranee;
- altre tipologie di rifiuti di carta (CER 200101);
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica;
- abiti usati e rifiuti tessili;
- rifiuti particolari (pile e accumulatori, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri, vernici, oli, altri rifiuti urbani pericolosi);
- altre tipologie di rifiuti urbani avviate a recupero (rottami ferrosi, legno, plastica...);

SR = Rifiuti da pulizia delle strade avviate a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 45%;

IngR = Rifiuti ingombranti avviate a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 70%.

RU_{TOT} = Rifiuto urbano totale, sommatoria delle frazioni di rifiuti urbani raccolti, comprensivo degli “scarti” o frazioni estranee presenti prima della loro selezione.



Si riporta nella tabella a seguire l'elenco dei rifiuti urbani rientranti nel calcolo dell'indicatore %RD.

FRAZIONE MERCEOLOGICA	DESCRIZIONE	CER		
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)	FORSU	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
		Rifiuti dei mercati	200302	
	VERDE	Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201	
		VETRO	Vetro	200102
	Imballaggi in vetro		150107	
	CARTA E CARTONE	Carta e cartone	200101	
		Imballaggi in carta e cartone	150101	
	PLASTICA	Plastica	200139	
		Imballaggi in plastica	150102	
	LATTINE	Imballaggi metallici	150104	
	MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	
	RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	200123	
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi	200136	
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135*	
	ALTRO RECUPERABILE	Legno contenente sostanze pericolose	200137*	
		Legno	200138	
		Metallo	200140	
		Tubi fluorescenti	200121	
		Abbigliamento	200110	
		Prodotti tessili	200111	
		Terre e rocce	200202	
		Imballaggi compositi	150105	
		Imballaggi in legno	150103	
		Stracci e indumenti smessi	150109	
		Pneumatici usati	160103	
		Residui della pulizia delle strade avviati a recupero al netto degli scarti	200303	
		Rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti	200307	
		RIFIUTI PARTICOLARI	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
			Cartucce e toner per stampa provenienti da utenze domestiche ("Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*")	160216
	Cartucce esauste per fotocopiatrici e stampanti laser e getto d'inchiostro, contenenti sostanze pericolose		150110*	
	Scarti di olio per motore non clorurati		130205*	
	Imballaggi contenenti sostanze pericolose		150110*	
	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti		150111*	
Filtri dell'olio	160107*			
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	160504*			
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	160505			
Accumulatori al piombo per auto	160601*			
Solventi	200113*			



7560980e



RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)	RIFIUTI PARTICOLARI	Acidi	200114*
		Sostanze alcaline	200115*
		Prodotti fotochimici	200117*
		Pesticidi	200119*
		Oli e grassi commestibili	200125
		Oli e grassi diversi da quelli commestibili	200126*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	200128
		Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
		Detergenti non pericolosi	200130
		Medicinali citotossici e citostatici	200131*
		Medicinali diversi dai citotossici e citostatici	200132
		Accumulatori per auto esausti oppure pile e batterie al piombo, al nichel-cadmio, mercurio	200133*
		Pile e batterie	200134
		Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	200141
RIFIUTO URBANO RESIDUO (RUR)	RIFIUTO RESIDUO	Rifiuti urbani non differenziati	200301
		Residui della pulizia delle strade	200303
		Rifiuti ingombranti	200307
		Altri rifiuti non biodegradabili	200203

Tab. 1: elenco dei rifiuti urbani che rientrano nel calcolo della %RD.

Raccolta multimateriale (CER 150106)

Recependo le indicazioni a livello nazionale (DPCM del 12 dicembre 2013) nel caso di raccolte di più frazioni dei rifiuti urbani all'interno di un unico contenitore, raccolta multimateriale, viene considerato, nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata, solo il quantitativo raccolto al netto degli scarti.

Le frazioni estranee (scarti) sono stimate a seconda della tipologia di raccolta, nel:

- vetro-metalli: 15%
- vetro-plastica-metalli: 27%
- plastica-metalli: 24%
- carta-plastica-metalli: 16%

Allo scopo di evitare conferimenti errati da parte dei cittadini e migliorare quindi la qualità di questo tipo di raccolta, le Amministrazioni, attraverso il proprio regolamento di gestione dei rifiuti urbani, devono chiaramente individuare le frazioni che costituiscono la raccolta multimateriale e darne adeguata informazione alla cittadinanza sulle modalità di conferimento.

Non vengono contemplate nel calcolo della %RD i quantitativi di rifiuti misti raccolti sul territorio che non rientrano nelle frazioni sopra citate (ad esempio legno, stracci ...).

Qualora il Consiglio di bacino o Amministrazione comunale, disponga di analisi merceologiche sul rifiuto multimateriale prodotto nel corso dell'anno, che attestino percentuali di frazioni estranee inferiori a quelle sopra stabilite, potranno presentare apposita istanza al fine di poterne beneficiare nel calcolo della %RD. A tale scopo le Amministrazioni interessate dovranno adoperarsi affinché:

- l'impianto affidatario del servizio di selezione e recupero del rifiuto multimateriale trasmetta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, le informazioni riguardo ai rifiuti gestiti attraverso l'applicativo web messo a disposizione dall'Osservatorio Regionale Rifiuti;
- **entro il 15 maggio**, sempre il gestore dell'impianto, dovrà trasmettere all'Osservatorio Regionale Rifiuti dichiarazione secondo il modello di cui all'**Allegato C**, allegando la documentazione relativa alle analisi merceologiche svolte sul rifiuto multimateriale.



Spazzamento stradale (CER 200303)

Allo scopo di favorire l'avvio di questo rifiuto indifferenziato ad impianti di recupero che effettuano operazioni di lavaggio per il recupero di inerti, è riconosciuto come raccolta differenziata il 55% dei quantitativi avviati a queste tipologie di impianti (SR).

L'impianto di recupero delle terre da spazzamento è tenuto a garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime secondarie dalle operazioni di recupero con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa di settore o, comunque, nelle forme normalmente commercializzate. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero devono rispettare i requisiti normativi riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, comma 1, D.Lgs n.152/2006 s.m.i).

Qualora il Consiglio di bacino o Amministrazione comunale produttore del rifiuto da spazzamento stradale, disponga di documentazione da parte dell'impianto di destinazione attestante una percentuale di recupero e riciclaggio maggiore del 55% potrà presentare apposita istanza al fine di beneficiarne nel calcolo della %RD. A tale proposito dette Amministrazioni dovranno adoperarsi affinché:

- l'impianto affidatario del servizio di lavaggio delle terre da spazzamento trasmetta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento le informazioni riguardo ai rifiuti gestiti attraverso l'applicativo web messo a disposizione dall'Osservatorio Regionale Rifiuti;
- **entro il 15 maggio**, sempre il gestore dell'impianto, dovrà trasmettere all'Osservatorio Regionale Rifiuti una dichiarazione, secondo il modello di cui all'**Allegato C**, relativa ai quantitativi percentuali di rifiuti avviati a smaltimento nel corso dell'anno.

Al momento si ritiene di escludere dal calcolo dell'indicatore "%RD" il rifiuto proveniente dalla pulizia degli arenili, "spiaggiato" (CER 200303), in quanto sul territorio regionale non è ancora presente una impiantistica adeguata, che dia sufficienti garanzie sull'avvio a recupero di questo rifiuto. Le informazioni riguardo alla produzione di spiaggiato devono comunque essere comunicate con le modalità specificate al successivo paragrafo 6.

Rifiuti ingombranti (CER 200307)

Rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente, abitualmente costituiti da mobili o arredamento, raccolti presso il centro di raccolta o con servizio a chiamata. Detti rifiuti non devono essere confusi con i rifiuti da apparecchiatura elettrica ed elettronica, c.d. RAEE, che devono essere gestiti separatamente in conformità al D.Lgs. n. 151/2005.

Se avviati ad impianti di selezione delle frazioni recuperabili è conteggiato nella %RD un quantitativo a recupero (**IngR**) pari al 30% del quantitativo raccolto.

Qualora il Consiglio di bacino o Amministrazione comunale, produttore di tale rifiuto, disponga di documentazione da parte dell'impianto di destinazione attestante una percentuale di recupero e riciclaggio maggiore del 30% potrà presentare apposita istanza al fine di beneficiarne nel calcolo della %RD. A tale scopo si dovrà adoperare affinché:

- l'impianto affidatario del servizio di recupero del rifiuto ingombrante trasmetta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento le informazioni riguardo ai rifiuti gestiti attraverso l'applicativo web messo a disposizione dall'Osservatorio Regionale Rifiuti;
- **entro il 15 maggio**, il gestore dell'impianto, dovrà trasmettere all'Osservatorio Regionale Rifiuti dichiarazione, secondo il modello di cui all'**Allegato C**, relativa ai quantitativi percentuali di rifiuti avviati a smaltimento nel corso dell'anno.

4. Percentuale di Raccolta Differenziata a fini Ecotassa (%RDE)

Al fine di calcolare i benefici fiscali attribuiti ai Comuni del Veneto per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani si utilizza il seguente metodo di calcolo, applicato solo alle Amministrazioni che non raggiungono una %RD pari al 65%, che nell'anno di riferimento hanno conferito i rifiuti urbani direttamente in discarica.

Tale metodo, come indicato in precedenza:

- prevede l'applicazione di un fattore correttivo per quei Comuni soggetti ad elevati flussi turistici;



- considera la quantità di rifiuto organico avviata ad autocompostaggio solo per quei comuni che adottano il provvedimento di cui al successivo punto 4.2 e che trasmettano le relative informazioni.

La formula applicata può essere quindi così sintetizzata:

$$\%RDE = \frac{RD + SR + IngR + CD}{RU_{TOT} + CD} \times 100$$

dove:

RDE = Raccolta Differenziata ai fini Ecotassa

RD = Somma in peso di tutte le frazioni oggetto di Raccolta Differenziata. Il quantitativo della raccolta multimateriale viene conteggiato al netto delle frazioni estranee.

SR = Rifiuti da pulizia delle strade avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 45%;

IngR = Rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 70%;

CD = Compostaggio Domestico o autocompostaggio

RU_{TOT} = Rifiuto urbano totale, sommatoria delle frazioni di rifiuti urbani raccolti, comprensivo degli "scarti" o frazioni estranee presenti prima della loro selezione.

4.1 Fattore correttivo per i Comuni soggetti ad elevati flussi turistici

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 39 della L. R. n. 3/2000 con l'intento di non penalizzare i Comuni interessati da rilevanti flussi turistici, stabilisce che l'incidenza sulla produzione di rifiuti venga compensata nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

Si ritiene pertanto per i Comuni soggetti a rilevanti flussi turistici di aumentare la %RDE proporzionalmente all'incidenza del turismo nel corso dell'anno, in funzione del rapporto tra abitanti equivalenti¹ e popolazione residente (μ).

Riguardo le presenze turistiche vengono presi a riferimento i dati pubblicati annualmente dal Servizio Statistica della Regione Veneto.

Sono quindi individuati i seguenti fattori correttivi:

1 punto di percentuale quando $1,0 < \mu \leq 1,5$;

2 punti di percentuale quando $1,5 < \mu \leq 2,0$;

3 punti di percentuale quando $\mu > 2,0$.

4.2 Autocompostaggio

La pratica dell'autocompostaggio (o compostaggio domestico) rappresenta una pratica finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti alla fonte e per tale motivo da incentivare.

La quantità annua di rifiuto Compostato in ambito Domestico (**CD**), si ricava secondo la formula seguente:

$$CD = ACD \times N^{\circ} \text{ abitanti Comune} \times Ka \times 365$$

dove:

CD = Compostaggio Domestico - kg

ACD = Adesione percentuale al Compostaggio Domestico nel Comune considerato.

¹ Abitanti equivalenti: abitanti residenti + (presenze turistiche/365 giorni).



Ka = Coefficiente di autocompostaggio procapite giornaliero misurato in kg/(abitante x giorno), rappresenta la quantità giornaliera di frazione umida e verde che viene mediamente trattata con le pratiche di compostaggio domestico da un abitante appartenente ad un nucleo familiare che pratica l'autocompostaggio.

In fase di prima attuazione viene assunto per ogni cittadino una produzione giornaliera media² pari a:

$$K_a = 0,25 \text{ kg}/(\text{ab} \times \text{giorno})$$

L'Osservatorio Regionale sui Rifiuti può, sulla base di rilevazioni e campagne di monitoraggio, variare tale coefficiente.

ACD rappresenta la quota di utenze domestiche aderenti alla pratica del compostaggio domestico sul totale delle utenze.

$$ACD = \frac{\text{N}^\circ \text{ utenze domestiche aderenti}}{\text{N}^\circ \text{ utenze domestiche totali}}$$

Il Numero di utenze domestiche aderenti viene calcolato esclusivamente sulla base delle convenzioni sottoscritte tra l'Amministrazione e la singola utenza. Ai fini del conteggio di cui sopra i Consigli di bacino o le Amministrazioni comunali nell'ambito della regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono assumere uno specifico provvedimento che approvi il tipo di convenzione, individui le modalità di controllo delle utenze e il personale addetto.

Le convenzioni devono:

- riportare esplicitamente l'impegno dell'utente a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti;
- l'accettazione incondizionata alla verifica e al controllo, da parte di soggetti incaricati dall'Amministrazione, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico, pena la decadenza dall'eventuale beneficio economico concesso.

La regolamentazione dovrà inoltre prevedere per determinate utenze la modalità di conferimento del rifiuto verde eventualmente prodotto in abbondanza in particolari periodi dell'anno.

5. Competenze

I soggetti competenti all'invio dei dati sono i Comuni o Enti esplicitamente delegati, tra cui i Consigli di bacino, istituiti ai sensi della L.R. n. 52/2012.

Il soggetto competente per il calcolo delle %RD e %RDE è l'Osservatorio Regionale Rifiuti costituito ai sensi dell'art. 5, L. R. n. 3/2000.

6. Periodo di riferimento e trasmissione dei dati

Le Amministrazioni comunali o Enti delegati sono tenuti a trasmettere attraverso l'applicativo internet messo a disposizione dall'Osservatorio Regionale sui Rifiuti le informazioni stabilite dall'art. 189 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

² Tale valore è ampiamente utilizzato in letteratura e probabilmente sottostimato, si può ottenere anche ipotizzando che con il compostaggio domestico vi sia un intercettazione dell'70% della frazione organica umida (produzione procapite stimata da diverse indagini merceologiche pari a 0.20-0.25 kg/abitante x giorno) sommata al conferimento degli sfalci verdi di un giardino di 20-30 mq, (valori ricavati utilizzando una produzione specifica di erba pari a 4 kg/anno x mq e una composizione media del nucleo che viene indicata prudenzialmente in 3 persone).



Ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata di cui all'art. 205 D.Lgs. n. 152/2006 e a supporto della verifica degli obiettivi stabiliti dal "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", adottato con DGR n. 264/2013, il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo gennaio e il trentuno dicembre dell'anno di riferimento.

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni richieste, impedisce l'accesso ai contributi previsti dall'art. 48, comma 1 della L.R. 3/2000 e riguarda alla certificazione della raccolta differenziata a fini ecotassa (%RDE) comporta l'applicazione del tributo nella misura massima.

Le informazioni minime richieste sono:

- le quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio suddivisi per Codice CER, il soggetto gestore della raccolta/trasporto e l'indicazione dell'impianto di destinazione;
- l'organizzazione dei servizi di raccolta (modalità di raccolta), comprese le informazioni relative ai centri di raccolta;
- relativamente alla pratica dell'autocompostaggio:
 1. il numero di utenze aderenti;
 2. lo specifico provvedimento comunale che approva la convenzione;
 3. i controlli effettuati da parte dell'Amministrazione per verificare presso l'utenza l'effettiva pratica del compostaggio domestico,
 4. l'impegno dell'utente a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani.

La non conformità a tali requisiti comporta l'esclusione della quantità stimata di rifiuto urbano sottoposto ad autocompostaggio, dal calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini del pagamento dell'ecotassa (%RDE);

- costi a consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, modalità di applicazione del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e piano finanziario.

Gli obblighi amministrativi necessari per la certificazione dei rifiuti urbani prodotti sono i seguenti:

1. **entro il 30 settembre dell'anno di riferimento devono essere trasmesse, tramite l'applicativo web, le informazioni riguardanti la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel primo semestre dell'anno;**
2. **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento devono essere trasmessi i dati annuali di produzione e tutte le altre informazioni riguardo il servizio di gestione dei rifiuti urbani, chiusa la scheda dell'applicativo web. Ai fini della completezza dei dati farà fede la chiusura della scheda dell'applicativo web ORSo con la password del sindaco;**
3. **entro il 15 maggio dovrà essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti a mezzo pec: "Dichiarazione di veridicità" secondo il modello previsto (Allegato B), eventuali dichiarazioni degli impianti di recupero di materia (Allegato C) e il piano economico finanziario (PEF) approvato per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. La "Dichiarazione di veridicità" firmata dal legale rappresentante del Comune/Consiglio di Bacino o delegato garantisce l'autenticità delle informazioni trasmesse e la responsabilità del soggetto incaricato alla trasmissione. I dati verranno così considerati definitivi e non potranno subire variazioni**

7. Verifiche

L'Osservatorio Regionale Rifiuti provvede all'accertamento definitivo delle informazioni dichiarate. Le Amministrazioni comunali o soggetto delegato, sono tenute a raccogliere e conservare tutta la documentazione comprovante la destinazione dei rifiuti raccolti (bolle, fatture, pesature od altra documentazione giustificativa), nonché a fornirla in copia dietro richiesta degli organi competenti.

